



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 195

della Giunta comunale

Oggetto: EMERGENZA ABITATIVA. INTERVENTI STRAORDINARI. MODIFICA CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE.

Il giorno 15.07.2024 ad ore 08.55 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaca	Bozzarelli Elisabetta
assessore	Baggia Monica
e assessori	Casonato Giulia
	Facchin Ezio
	Gilmozzi Italo
	Panetta Salvatore
	Pedrotti Alberto

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/204 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che la Provincia autonoma di Trento con la Legge n. 9/2023 recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025" ha introdotto delle misure straordinarie per gli alloggi a canone sostenibile, in considerazione del "peggioramento del contesto socio-economico, caratterizzato da una forte tensione abitativa legata in particolare all'aumento del costo della vita, con prezzi della locazione sul libero mercato inaccessibili ed al drastico calo degli immobili disponibili per affitti a scopo residenziale, a fronte di un aumento di quelli turistici brevi"; in particolare, la Provincia ha prorogato i contratti di locazione temporanea per casi di urgente necessità e sospeso l'efficacia dei provvedimenti di revoca degli alloggi dovuti al superamento del limite di condizione economica per quei nuclei che dimostrano di avere un indicatore ICEF per il mantenimento non superiore al valore di 0,40. Tali disposizioni hanno validità fino alla data fissata nell'ambito della disciplina di revisione complessiva delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa di cui alla L.p. 7 novembre 2005 n. 15 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024; entrambe le misure rinviano la - pur doverosa - fuoriuscita dei nuclei familiari dagli alloggi pubblici per impedire che, vista l'assenza di immobili disponibili per locazione residenziale, tali nuclei familiari si immettano in un mercato immobiliare virtualmente inesistente, quindi senza la possibilità di individuare una soluzione alloggiativa, e in ogni caso aumentino la domanda di casa, facendo lievitare ulteriormente il prezzo delle locazioni; ciò anche in considerazione del fatto che gli alloggi pubblici liberati, i cosiddetti alloggi di risulta, purtroppo non rientrano celermente nel circuito della locazione, restando al contrario vuoti, in attesa dei lavori manutentivi, anche per anni;

ricordato che anche nella recente riunione del Comitato provinciale sulla condizione abitativa, così come nel documento concernente l'adozione della Strategia provinciale della XVII legislatura, sono state ribadite le criticità legate al tema dell'abitare;

ritenuto che i dati esposti ed esaminati dalla Giunta comunale nella seduta di data 01.07.2024 rilevano che il problema abitativo è stratificato e servono interventi diversi, che vadano incontro al bisogno vero e proprio di chi perde casa, oggi molto forte ma sotto rappresentato dalla graduatoria ordinaria di locazione, ed altri che invece rispondono meglio alla domanda di case migliori/più economiche/più servite espressa da altre fasce di popolazione;

ritenuto quindi necessario intervenire su più fronti, nei ristrettissimi limiti consentiti dalle norme in materia di politica della casa che, si ricorda, sono di matrice provinciale ed in particolare, sui profili di seguito indicati.

Emergenza abitativa e locazione temporanea.

Con riferimento all'emergenza abitativa vera e propria, le graduatorie trimestrali delle domande per i casi straordinari di urgente necessità rappresentano oggi in maniera più accurata il bisogno abitativo più basilare. La norma provinciale prevede che chi ottiene l'alloggio in via temporanea per urgente necessità è obbligato a presentare domanda ordinaria di assegnazione di alloggio, per trasformare l'assegnazione da temporanea ad ordinaria; il presupposto implicito del sistema disegnato originariamente era che le due graduatorie intercettassero, pur in tempi diversi, lo stesso bisogno; ma tale disegno risulta non più attuale, in parte perché è diverso il contesto socio-economico, in parte per il sistema di punteggi previsti dalla normativa provinciale.

In questo momento storico è quindi necessario, riconosciuta la situazione di emergenza abitativa, aumentare il numero di alloggi da assegnare a richiedenti che hanno una necessità pressante di casa, in particolare per i nuclei sottoposti a sfratto per finita locazione o morosità in situazioni di grave difficoltà economica, anche aumentando ulteriormente il punteggio assegnato a tali fattispecie e rivedendo il complessivo sistema dei punteggi per l'accesso all'alloggio nei casi di urgente necessità.

E' inoltre necessario consentire - in presenza dei gravi e giustificati motivi comunque richiesti dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione della L.p. 15/2005 - un'ulteriore proroga al tempo di permanenza negli alloggi assegnati in emergenza; ad oggi, dopo un primo contratto di tre anni è prevista una proroga biennale. In questo momento, tuttavia, vista l'estrema difficoltà di reperire

immobili in locazione a prezzi sostenibili da famiglie in difficoltà, un'ulteriore proroga biennale potrebbe nel frattempo consentire un miglioramento del mercato immobiliare. Si ritiene opportuno anche di assicurare una durata più lunga per le proroghe relative ad alloggi posti in zone svantaggiate, segnatamente i territori dei Comuni di Cimone e Garniga Terme; si tratta invero di pochi alloggi, dal 2008 ad oggi 10, dei quali 7 assegnati per casi di emergenza, in quanto non è stata possibile l'assegnazione sulla graduatoria ordinaria, nonostante il punteggio straordinario per chi sceglie tali zone garantito dalla normativa provinciale. Vista anche la tendenza allo spopolamento delle zone montane, alla quale la Provincia ha tentato di fare fronte con la deliberazione di Giunta 09.06.2023 n. 1044 "Approvazione delle disposizioni per l'attuazione del sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate." si ritiene di prolungare la permanenza delle famiglie che hanno scelto di risiedere in queste zone, anziché liberare alloggi di difficile assegnazione (e che comunque dovranno prima essere mantenuti), ed aumentare la pressione abitativa sulla città.

Contributo integrativo all'affitto.

In relazione al contributo integrativo, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 bis del Regolamento di esecuzione della L.p. 15/2005, coloro che hanno beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi non possono beneficiarne per un periodo immediatamente successivo, a meno che non rientrino in determinate eccezioni e cioè presenza nel nucleo di soggetti fragili (invalidità accertata pari o superiore al 75% o ultrasessantacinquenne) o grave difficoltà economica o sociale che comporti l'incapacità di risolvere il disagio abitativo valutata dall'Ente locale; per quest'ultima ipotesi i Criteri dettano delle casistiche, tra le quali in particolare un indicatore ICEF inferiore o uguale a 0,1200, che il Servizio Welfare e coesione sociale deve verificare, rilasciando un'attestazione; ogni anno il Servizio riceve circa 150 nuclei familiari, sostanzialmente tutti con condizione economica sotto il limite indicato di 0,1200. Si ritiene che, in situazione di emergenza abitativa quale quella attuale, perlomeno con ICEF inferiore o uguale a 0,0800, (soglia di povertà assoluta utilizzata dalla disciplina dell'Assegno unico provinciale, che, pur scontando il diverso algoritmo di calcolo dell'ICEF per le varie politiche, si può assumere come soglia minima), possa essere valutata a monte una difficoltà economica che implichi disagio abitativo non risolvibile autonomamente dal nucleo, rinviando a specifica valutazione da parte dei servizi sociali solo le famiglie con ICEF tra 0,0801 e 0,1200.

Locazione a canone moderato.

Con riferimento agli interventi per la fascia cosiddetta grigia, si ritiene di modificare i punteggi attribuiti ai richiedenti alloggi a canone moderato; ad oggi, il sistema attribuisce 90 punti (il punteggio massimo previsto per la condizione economica che costituisce il 30% del punteggio complessivamente assegnabile) ai nuclei con ICEF tra 0,1600 e 0,1800, per poi diminuire gradatamente sino ad assegnare 32,60 punti ai nuclei con condizione economica pari a 0,3900. Va considerato che i nuclei con redditi più bassi possono comunque beneficiare del contributo integrativo, e che, invece, al contrario, i nuclei con ICEF tra 0,21 e 0,23 sono di fatto esclusi da tutte le misure previste dalle politiche della casa: infatti, pur potendo teoricamente accedere sia al contributo integrativo che alla locazione a canone sostenibile l'Amministrazione ha ritenuto di limitarne l'accesso in quanto nel caso della locazione non raggiungono posizioni utili e, nel caso del contributo, non raggiungono invece l'importo minimo erogabile. Si evidenzia che invece i nuclei con redditi più alti non si rivolgono spesso allo strumento del canone moderato, potendo trovare soluzioni sul libero mercato: se si considera l'ICEF pari a 0,2750 quale ICEF mediano nel range di accesso (0,16/0,39), è possibile verificare che le domande con ICEF più alto rappresentano mediamente un quarto delle domande totali presentate: la maggioranza delle domande si concentra perciò tra i nuclei con ICEF al di sotto di 0,2750.

Tenuto comunque conto anche delle rinunce, dovute all'impegno economico che il canone moderato comunque richiede, si ritiene che una diversa distribuzione dei punteggi possa meglio rispondere al disegno previsto dalla normativa che lo individua quale strumento di edilizia sociale maggiormente declinato per la cosiddetta fascia grigia. Si ritiene quindi di attribuire il massimo punteggio (90 punti) ai nuclei con ICEF tra 0,21 e 0,23. I punteggi saranno poi decrescenti, sia verso l'ICEF minimo di accesso, 0,1600, che avrà un punteggio pari a 70 punti, sia verso l'ICEF massimo, 0,3900 che avrà un punteggio pari a 25 punti.

Locazione alloggi ad Enti ed Associazioni.

In relazione ai criteri per il "Rilascio parere per la messa a disposizione di alloggi ad Enti, Associazioni senza scopo di lucro e istituzioni con finalità statutarie di carattere sociale e Forze dell'ordine - art. 1, comma 6, L.p. 15/2005." allegati alla deliberazione della Giunta comunale 04.04.2022 n. 79, si ritiene di specificare che il Comune esprime parere favorevole solo per progetti che prevedono comunque la destinazione dell'alloggio alla soddisfazione di esigenze

abitative, in considerazione del fatto che l'alloggio viene distolto dalla sua destinazione al soddisfacimento delle famiglie in graduatoria;

ritenuto quindi di modificare i generali "Criteri per l'applicazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e del suo regolamento d'esecuzione", modificati, in ultimo con la deliberazione di Giunta comunale 17.04.2023 n. 102 ed in particolare:

1. modifica Punto 13 dei criteri: locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità; ogni anno sono destinati alla locazione temporanea a canone sostenibile per casi straordinari, in base alle disponibilità, un numero massimo di alloggi, oggi fissato in 16, che la Giunta può aumentare in relazione a gravi accadimenti o in presenza di un numero di richieste notevolmente superiori al trend storico, da assegnarsi sulla base di graduatorie trimestrali; si ritiene, di modificare tali ipotesi, prevedendo che la Giunta possa deliberare un aumento degli alloggi da destinare all'emergenza anche in relazione ad una riconosciuta situazione di emergenza abitativa; coerentemente si prevede di aumentare per l'anno 2024 di due unità (da 16 a 18) e per l'anno 2025 di 4 unità (da 16 a 20) lo stock di alloggi da destinare ai casi di urgente necessità;
2. modifica Punto 14 dei criteri: durata contratto di locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità e motivi di proroga del termine; prevedere una proroga ulteriore, sempre di durata biennale, collegata alla oggettiva situazione di emergenza abitativa attuale. Prevedere inoltre una durata più lunga delle proroghe (triennali) per alloggi posti in "zone svantaggiate", segnatamente i territori corrispondenti ai comuni di Cimone e Garniga Terme;
3. modifica Punto 15 dei criteri: la locazione a canone concordato, in casi eccezionali e per 18 mesi, di alloggi I.T.E.A. S.p.a. a favore di nuclei familiari in condizione di particolare bisogno, anche senza i requisiti previsti dalla Legge provinciale n. 15/2005 e suo Regolamento d'esecuzione, è stata oggetto di un intervento normativo, con deliberazione della Giunta provinciale 29.09.2023 n. 1178, che sostituisce le deliberazioni della Giunta provinciale 30.04.2010 n. 1005 e 15.04.2011 n. 761.
La deliberazione ha modificato le casistiche per le quali l'Ente locale può autorizzare la locazione temporanea. Si adegua quindi il disposto alla nuova disciplina;
4. modifica Punto 16 dei criteri: quota di alloggi o immobili anche non destinati ad uso abitativo da mettere a disposizione di Enti, Associazioni senza scopo di lucro e Istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché delle Forze dell'ordine. Poiché sia Associazioni che Forze dell'ordine segnalano la mancanza di alloggi, con conseguente aumento delle richieste, si ritiene di disciplinare in modo più preciso la fattispecie; si ricorda che gli alloggi sono distolti dalla finalità primaria di soddisfacimento delle graduatorie, quindi il Comune esprime parere favorevole solo per progetti che prevedono comunque la destinazione dell'alloggio al soddisfacimento di esigenze abitative, anche temporanee;
5. modifica Punto 20 dei criteri: Sospensione per 12 mesi della possibilità di beneficiare del contributo integrativo sul canone di locazione; l'attestazione della comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio abitativo potrà essere rilasciata dal Servizio Welfare e coesione sociale in presenza di un indicatore ICEF per l'edilizia pubblica "per l'accesso ai benefici" aggiornato per la domanda dell'anno di raccolta non superiore a 0,12; vista la situazione di emergenza abitativa, riconosciuta dalla Giunta comunale, l'attestazione non sarà necessaria in presenza di indicatore ICEF per l'edilizia pubblica "per l'accesso ai benefici" aggiornato per la domanda dell'anno di raccolta non superiore a 0,08;
6. modifica Punto 23 dei criteri: Formazione delle graduatorie. Strutture, Enti, Aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero: nel rispetto della normativa sul trattamento dati e del procedimento amministrativo si limita l'acquisizione della documentazione ai casi di assegnazione dell'alloggio, nell'ambito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
7. punto 26 dei criteri: Canone moderato. Limite minimo e massimo indicatore I.C.E.F. per la presentazione della domanda per la locazione di alloggi; si elimina l'inciso relativo al punteggio attribuito ai nuclei con ICEF tra 0,1600 e 0,1800, in relazione alla modifica complessiva del sistema dei punteggi per la condizione economica di cui all'allegato A dei Criteri;
8. modifica dell'Allegato A, **LOCAZIONE DI ALLOGGI A CANONE MODERATO. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**, tabella A) PUNTEGGIO PER LA SITUAZIONE ECONOMICA; si sostituisce la precedente tabella dei punteggi con la nuova tabella sotto riportata; in testo grassetto gli scaglioni di ICEF cui viene attribuito il massimo punteggio.

punteggio ICEF canone moderato					
icef da	icef a	punti	icef da	icef a	punti
0,1600	0,1624	70	0,2725	0,2749	72
0,1625	0,1649	71	0,2750	0,2774	71
0,1650	0,1674	72	0,2775	0,2799	70
0,1675	0,1699	73	0,2800	0,2824	69
0,1700	0,1724	74	0,2825	0,2849	68
0,1725	0,1749	75	0,2850	0,2874	67
0,1750	0,1774	76	0,2875	0,2899	66
0,1775	0,1799	77	0,2900	0,2924	65
0,1800	0,1824	78	0,2925	0,2949	64
0,1825	0,1849	79	0,2950	0,2974	63
0,1850	0,1874	80	0,2975	0,2999	62
0,1875	0,1899	81	0,3000	0,3024	61
0,1900	0,1924	82	0,3025	0,3049	60
0,1925	0,1949	83	0,3050	0,3074	59
0,1950	0,1974	84	0,3075	0,3099	58
0,1975	0,1999	85	0,3100	0,3124	57
0,2000	0,2024	86	0,3125	0,3149	56
0,2025	0,2049	87	0,3150	0,3174	55
0,2050	0,2074	88	0,3175	0,3199	54
0,2075	0,2099	89	0,3200	0,3224	53
0,2100	0,2124	90	0,3225	0,3249	52
0,2125	0,2149	90	0,3250	0,3274	51
0,2150	0,2174	90	0,3275	0,3299	50
0,2175	0,2199	90	0,3300	0,3324	49
0,2200	0,2224	90	0,3325	0,3349	48
0,2225	0,2249	90	0,3350	0,3374	47
0,2250	0,2274	90	0,3375	0,3399	46
0,2275	0,2299	90	0,3400	0,3424	45
0,2300	0,2324	89	0,3425	0,3449	44

0,2325	0,2349	88	0,3450	0,3474	43
0,2350	0,2374	87	0,3475	0,3499	42
0,2375	0,2399	86	0,3500	0,3524	41
0,2400	0,2424	85	0,3525	0,3549	40
0,2425	0,2449	84	0,3550	0,3574	39
0,2450	0,2474	83	0,3575	0,3599	38
0,2475	0,2499	82	0,3600	0,3624	37
0,2500	0,2524	81	0,3625	0,3649	36
0,2525	0,2549	80	0,3650	0,3674	35
0,2550	0,2574	79	0,3675	0,3699	34
0,2575	0,2599	78	0,3700	0,3724	33
0,2600	0,2624	77	0,3725	0,3749	32
0,2625	0,2649	76	0,3750	0,3774	31
0,2650	0,2674	75	0,3775	0,3799	30
0,2675	0,2699	74	0,3800	0,3824	29
0,2700	0,2724	73	0,3825	0,3849	28
0,2725	0,2749	72	0,3850	0,3874	27
0,2750	0,2774	71	0,3875	0,3899	26
0,2775	0,2799	70	0,3900		25

dato atto che sulla presente proposta è stato acquisito il parere positivo della Conferenza permanente dei Sindaci espresso nella seduta di data 11.07.2024;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.

118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.p. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.p. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento di esecuzione della L.p. 15/2005 e s.m. e i.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di riconoscere la situazione di emergenza abitativa in considerazione del “peggioramento del contesto socio-economico, caratterizzato da una forte tensione abitativa legata in particolare all'aumento del costo della vita, con prezzi della locazione sul libero mercato inaccessibili ed al drastico calo degli immobili disponibili per affitti a scopo residenziale, a fronte di un aumento di quelli turistici brevi”, allo scopo di rendere applicabili le norme esplicitamente previste nei Criteri per l'applicazione della Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e del suo Regolamento d'esecuzione per far fronte all'emergenza stessa;
2. di aumentare per i motivi di cui al punto 1. il numero degli alloggi per la locazione temporanea a canone sostenibile per i casi di urgente necessità da 16 a 18 per il 2024 e da 16 a 20 per il 2025;
3. di approvare, con le modifiche descritte in premessa, i “Criteri per l'applicazione della Lp. 07.11.2005 n. 15 e del suo regolamento di esecuzione” sul Territorio Val d'Adige di cui all'Allegato n. 1 nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, in sostituzione dei precedenti “Criteri per l'applicazione della L.p. 07.11.2005 n. 15 e del suo regolamento di esecuzione” da ultimo approvati con deliberazione della Giunta comunale 17.04.2023 n. 102;
4. di dare atto che il Gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo autorizzerà una seconda proroga biennale o triennale nelle fattispecie individuate dei contratti di locazione temporanea a canone sostenibile, anche se già prorogati.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: EMERGENZA ABITATIVA. INTERVENTI STRAORDINARI. MODIFICA CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 15.07.2024

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 204 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: EMERGENZA ABITATIVA. INTERVENTI STRAORDINARI. MODIFICA CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 12 luglio 2024

Progetto Politiche abitative
La Dirigente
dott.ssa Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 204 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: EMERGENZA ABITATIVA. INTERVENTI STRAORDINARI. MODIFICA CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 12.07.2024